

Studio Legale
Avv. Elena Mugnai
Via Agnolo Poliziano, 17
50129 Firenze
Tel. Fax 055 0522100

Tribunale di Arezzo

Sezione Lavoro

Ricorso ex art.414 cpc con richiesta di provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c.

Per la Prof.ssa **DE LUCIA Cecilia**, nata a Figline Valdarno (FI) il 23.07.1962 (C.F. DLCCCL62L63D583C), residente in Loro Ciuffenna (AR), Via Oliveta, 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Mugnai (*la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133 e 176 al num. fax 055 0522100 o e-mail avv.elena.mugnai@gmail.com; elena.mugnai@firenze.pecavvocati.it*) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, in Firenze, Via Poliziano, 17 giusta delega allegata in calce al presente ricorso (doc.1)

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale Trastevere 76/a, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Via degli Arazzieri, 4;

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Mannelli, 13, rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Via degli Arazzieri, 4;

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Arezzo, Via Monte Falco, 55, rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato *ex*



lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Via degli Arazzieri, 4;

e nei confronti di

tutti i docenti controinteressati inseriti nella graduatoria di merito nella provincia di Arezzo per l'anno scolastico 2020-2021, occupanti una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente Prof.ssa De Lucia Cecilia, per tutti i quali si chiede sin d'ora di autorizzare ex art.151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità /pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, con emissione di decreto steso in calce al presente ricorso.

Resistenti

Premesso in fatto

- Che la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n.85 del 2018, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali secondarie di primo e di secondo grado, classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane), rientrando nelle graduatorie di merito con voto 68,50, in posizione n.24;
- che in base alla graduatoria aggiornata al 09.07.2020, la Prof.ssa De Lucia risulta al primo posto nella graduatoria regionale nell'ambito della categoria A018 (Doc.2);
- che la ricorrente ha presentato domanda in via telematica come prescritto dal MIUR, per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020-2021, procedendo con la compilazione del form on line, e quindi indicando la Provincia di Arezzo e, nell'ambito di questa, le sedi degli Istituti secondo l'Ordine di preferenza scelto e dell'ulteriore diverso Comune richiesto, nonchè allegando il titolo di precedenza costituito dalla certificazione di portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992 (Docc.3-4).
- che malgrado la prima posizione rivestita nella graduatoria aggiornata nella classe di concorso a livello provinciale, all'esito della pubblicazione delle assegnazioni di ruolo, la ricorrente è risultata assegnataria del ruolo della classe di concorso A018 all'Istituto di



Scuola secondaria IIS "Giovagnoli" di San Sepolcro (AR) e quindi, di alcuna cattedra nell'ambito delle Scuole dalla stessa scelte nella domanda telematica inviata al MIUR, e ciò in violazione del diritto di preferenza esercitato e rimasto totalmente disatteso oltre alla grave lesione del diritto di precedenza come espresso e documentato in base alla certificazione medica riconosciuta alla lavoratrice ai sensi della L.104/1992 (Doc.5).

- che a fronte della illegittima graduatoria pubblicata, la ricorrente con pec del 25.08.20, denunciava dette violazioni all'Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo, chiedendo la rettifica della assegnazione in ragione delle preferenze espresse e del titolo di precedenza, cui tuttavia alcun riscontro faceva seguito (Doc.6);

- che in data 27.08.20, la Prof.ssa De Lucia proponeva formale reclamo avverso la suddetta graduatoria rappresentando nuovamente la propria posizione, allegando le scelte espresse con la domanda per l'immissione nel ruolo e chiedendo la correzione della assegnazione presso l'IIS Giovagnoli non corrispondente alle scelte espresse né alla condizione di precedenza della stessa (Doc.7);

- che alcun riscontro e/o comunicazione perveniva da parte dell'USP di Arezzo alla docente che, in pendenza dei termini della presente azione e l'imminente ripresa dell'attività scolastica, veniva immessa nel ruolo classe di concorso A018, presso la sede ARIS01700E - G. Giovagnoli con assunzione del servizio dal 01.09.20 (Doc.8);

- che pertanto, è interesse della ricorrente impugnare la immissione nel ruolo e l'assegnazione della sede per la classe di concorso A018 stante la palese violazione del diritto di preferenza espresso e del diritto di precedenza documentato.

IN DIRITTO.

1. In ordine alla giurisdizione.

In via preliminare, corre obbligo evidenziare la giurisdizione dell'adito Tribunale Sezione Lavoro, dato l'odierno oggetto del contendere, relativo al rapporto di lavoro privatizzato con la pubblica amministrazione come introdotto dalla D.Lgs n.165/01. Al riguardo, la



Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n.16756 del 23.97.14 ha statuito che: *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 1994 n.297 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art.5 del dlgs. 30 marzo 2001 n.165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali V art.63 del d.lgs.30 marzo 2001 n.165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola di giurisdizione).”*

Nel caso che ci occupa, infatti, si verte nell'ambito della formazione e successivo scorrimento delle graduatorie previste all'interno del settore scolastico, e in particolare, nella corretta valutazione di punteggi, precedenze e posizioni in graduatoria a favore della ricorrente che comporta di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo all'assunzione, la giurisdizione del giudice ordinario a tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato e pertanto, del giudice del Lavoro. Quanto alla competenza per territorio del Tribunale di Arezzo, si fa riferimento all'art.413 V comma c.p.c. secondo il quale: *“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.”* Al riguardo, si rileva consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorre far riferimento al criterio della sede effettiva di lavoro del dipendente della p.a. (Cass. 21562/2007; Cass. 10449/2015; Cass. 11762/2016). Cass. 21690/2011; Cass. 3111/2012), a fronte del quale, nel caso *de quo*, alcun dubbio può sorgere in merito alla competenza del Tribunale di Arezzo nella cui



circoscrizione ricade San Sepolcro, sede di assegnazione della ricorrente presso l'IIS G. Giovagnoli.

2. In ordine alla assegnazione della sede oggetto di preferenza della ricorrente nella domanda on line.

Mancato riconoscimento della precedenza ex Legge 104/1992

La Prof.ssa De Lucia è vincitrice di concorso nel 2018 (posizione 24) e nella I^a posizione nella classe di concorso A018 nell'ambito territoriale Provincia di Arezzo.

Per la immissione nel ruolo per l'anno scolastico 2020/2021, la ricorrente ha presentato domanda on line sulla piattaforma del Miur in data 22.08.2020 registrata con protocollo n.pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2380280.22-08-2020, indicando nella prima fase della procedura come richiesto, l'ordine di priorità tra le province e quindi scegliendo quella di Arezzo. Superata l'indicazione della Provincia, ha seguito la compilazione della domanda, indicando secondo l'ordine di preferenza prescelto, anche con comune diverso, le sedi per l'assegnazione che di seguito si riportano:

1. ARPM03000B Liceo Statale Vittoria Colonna Comune Arezzo
Via Porta Buia 6 Piazza Fanfani Via Cavour;
2. ARPM010006 Licei Giovanni da San Giovanni - Comune di San Giovanni Valdarno - Piazza Palermo, 1;
3. ARIS019006 I.I.S.S. Benedetto Varchi - Comune Montevarchi - Viale G. Matteotti, 50;
4. ARPS02000Q - Liceo Statale F. Redi - Arezzo - Via Leone Leoni, 38.

Malgrado la posizione (I) nella graduatoria di merito nella classe di concorso e la grave invalidità riconosciuta di cui al motivo seguente, la ricorrente è risultata assegnataria del ruolo presso la sede I.I.S. G.Giovagnoli di San Sepolcro (AR), senza che alcuna sua preferenza di sede sia stata considerata e/o valutata dal sistema.

Nella procedura di compilazione on line, la prof.ssa De Lucia ha provveduto alla compilazione di ogni dato obbligatorio richiesto così da essere trasmessa per l'assegnazione del ruolo, senza flaggare le scelte



opzionali (tra cui la tipologia di disponibilità delle cattedre scelte), non risultando tali scelte né obbligatorie né imposte dal sistema ai fini della presentazione della domanda.

Pertanto, la domanda on line non ha indicato le cattedre effettivamente disponibili a ruolo, apparendo proposte e possibili tutte le scuole presenti in ogni comune.

Tale *modus operandi* ha senz'altro arrecato grave pregiudizio alla ricorrente che, nonostante la sua posizione in graduatoria, e la compilazione dei dati obbligatori nella domanda, è stata in effetti, preceduta nell'assegnazione della sede di Arezzo presso il Liceo Statale Vittoria Colonna, oggetto della sua prima preferenza, dalla candidata Restivo Valentina, risultante in seconda fascia, inclusa nelle graduatorie di merito con riserva, senza titolo di precedenza.

Oltre a ciò, la ricorrente ha visto lesi i propri diritti in quanto non è stato valutata nell'assegnazione della sede neanche il titolo di precedenza determinato dalla grave invalidità riconosciuta alla stessa ai sensi della Legge 104/1992.

Il dipendente del settore pubblico che presenta disabilità personale, ha diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'art.21 e dell'art.33 comma 6 Legge 104/92.

Tali disposizioni prevedono, in particolare,

- alle persone disabili anche non gravi, ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza,
- e alle persone disabili in situazione di gravità (art.33 comma 6),

il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

La Prof.ssa De Lucia è stata infatti riconosciuta affetta "Portatore di handicap in situazione di gravità" ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge 104/1992, con diagnosi "*Esiti di plurime TURV (dal 2017 al luglio 2019) per k uroteliale recidivante a cellule transizionali, in terapia con BCG endovesicale*" come da documentazione medica allegata dalla ricorrente alla domanda telematica per immissione di ruolo.



La gravità delle condizioni di salute della docente sono tali da determinare il diritto di precedenza nell'assegnazione della sede più vicina al proprio domicilio in Loro Ciuffenna (AR). Tale beneficio è tuttavia risultato totalmente disatteso in quanto la prof.ssa De Lucia malgrado, nella domanda telematica, abbia espresso quale prima scelta la sede del Liceo Statale Vittoria Colonna in Arezzo, poi in seconda quella dei Licei Giovanni da San Giovanni in San Giovanni Valdarno, più prossimi alla propria abitazione, nell'esercizio del diritto di precedenza, è stata invece assegnata all'Istituto G.Giovagnoli di San Sepolcro.

Tale sede che dista di circa 80 km dal domicilio della ricorrente, rispetto alla distanza più breve prevista tra Arezzo e Loro Ciuffenna (meno di 50 km), è causa di grave pregiudizio per la Prof.ssa De Lucia che si trova costretta a dover raggiungere la sede di assegnazione, percorrendo una distanza più lunga e maggiormente disagiata per tempi e modalità vista anche l'assenza di autostrada sino a San Sepolcro. Evidente l'assegnazione alla sede di San Sepolcro non risulta in alcun modo consona alle gravi condizioni di salute della ricorrente.

Si è pertanto, verificata una palese ed evidente violazione del diritto di precedenza richiesto e documentato dalla ricorrente che ha ricevuto l'assegnazione a sede più lontana e distante dal proprio domicilio, ciò in spregio al diritto alla integrità psico fisica, diritto a presidio del bene primario costituzionalmente garantito dall'art. 32 della Costituzione quale quello della salute.

Si ribadisce pertanto, la violazione dell'artt.21 e 33 comma 6 Legge 104/1992 stante la documentazione medica ritualmente depositata dalla insegnante De Lucia di cui all'art.3 comma 3 della stessa Legge.

Sul fumus boni iuris

Riguardo al *fumus boni iuris*, lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento.



Sul periculum in mora.

Quanto al *periculum in mora*, esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e quindi, ragioni di urgenza nella necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente oltre alla tutela di un servizio per gli studenti nell'interesse della scuola stessa.

La tutela ex art.700 cpc risulta infatti pienamente applicabile al caso di specie.

In particolare, l'avvio dell'anno scolastico con l'errata ed illegittima assegnazione della sede non rientrante in alcuna delle scelte di preferenza della ricorrente, nonostante la I^a posizione ricoperta nella categoria di concorso, nonché della sede più distante dal domicilio della docente in violazione del diritto di precedenza ai sensi della Legge 104/92, riconoscimento a beneficio per la maggiore tutela della salute della propria persona, comporta una condizione di grave ed irreversibile pregiudizio per la stessa. La Prof.ssa è infatti costretta a viaggiare quotidianamente percorrendo una distanza di circa 80 km per raggiungere la sede dell'Istituto di San Sepolcro cui è risultata assegnataria, con pregiudizio per la propria condizione di salute sottoposta a stress e ulteriori disagi rispetto a destinazioni più prossime alla propria abitazione.

Tale assegnazione è infatti, idonea ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto anche non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale, con effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio, non suscettibili di risarcimento per equivalente.

Ai fini di una adeguata tutela dei diritti della ricorrente appare pertanto, necessario un provvedimento d'urgenza che realizzi le ragioni di quest'ultima con immediatezza.

Sussiste quindi l'interesse ad ottenere una pronuncia sul diritto di preferenza espresso rispetto alle scuole di Istruzione secondaria scelte nonché sul diritto a beneficiare della precedenza ai sensi dell'art.21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992 in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità, con assegnazione della sede per l'immissione del



ruolo, nell'ambito delle scuole indicate in domande e secondo l'ordine di preferenza.

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa De Lucia Cecilia, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, previa gli incumbenti di rito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, ai sensi dell'art.414 e art.700 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A. In via cautelare ed urgente, ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora*, Voglia, anche *inaudita altera parte*, riconoscere ed accertare il diritto di preferenza esercitato dalla ricorrente in ordine alla richiesta di assegnazione delle sedi nell'ambito della Provincia di Arezzo nella categoria di concorso A018, nonché del diritto di precedenza riconosciuto alla medesima quale lavoratrice con disabilità grave ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge 104/92 come da documentazione del Centro Medico Legale Inps di Arezzo allegata alla domanda telematica trasmessa tramite il portale MIUR;
- B. Conseguentemente, ritenere e dichiarare la illegittimità della assegnazione della sede Istituto G.Giovagnoli di San Sepolcro (AR) alla Prof.ssa De Lucia in quanto lesiva delle preferenze indicate dalla stessa, in alcun modo valutate, nonché del diritto di precedenza ai sensi dell'art.21 e 33 comma 6 di cui alla L.104/92;
- C. Conseguentemente, Voglia ordinare e/o dichiarare tenute le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, previa conferma della graduatoria di merito, alla revoca dell'assegnazione della sede dell'Istituto G.Giovagnoli di San Sepolcro alla ricorrente, relativa alla categoria di concorso A018, con una delle sedi secondo l'ordine di preferenza dalla stessa indicato, nell'ambito della Provincia di Arezzo (1.Arezzo - Liceo Statale Vittoria Colonna; 2. San Giovanni Valdarno - Licei Giovanni da San Giovanni; 3. Montevarchi - I.I.S.S. Benedetto Varchi; 4. Arezzo, Liceo Statale F.



Redi, come meglio si evince dalla domanda telematica trasmessa doc.2-3);

- D. Voglia adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;
- E. Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame, ordinare e/o dichiarare tenute le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, previa conferma della graduatoria di merito, alla revoca dell'assegnazione della sede dell'Istituto G.Giovagnoli di San Sepolcro alla ricorrente, relativa alla categoria di concorso A018, con altra tra le sedi indicate nell'ambito della Provincia di Arezzo secondo l'ordine di preferenza della ricorrente nella domanda on line, con effetto immediato, tenendo conto del diritto di precedenza dalla stessa esercitato e documentato in base alla Legge 104/92;
- F. Adottare ogni altro provvedimento ritenuto conforme a legge e giustizia;
- G. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Istanza di notificazione ex art.151 c.p.c.

Ai sensi dell'art.151 c.p.c. si chiede al Giudice di autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in ragione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso di specie, la ricorrente non è a conoscenza dei dati personali dei docenti che l'hanno preceduta nell'assegnazione delle sedi oggetto di sua preferenza e, pertanto, attesa la difficoltà di reperire detti dati e le residenze degli eventuali controinteressati, nonché la dilatazione dei tempi del procedimento nel caso si debba procedere alla notifica del ricorso nei modi ordinari, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ai sensi dell'art.151 c.p.c. autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR



ove è stata creata un'apposita pagina sul sito istituzionale ove vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.

In via istruttoria, si deposita la seguente documentazione:

1. Mandato De Lucia Avv. E.Mugnai;
2. Graduatoria aggiornata Concorso I e II grado DDG 85/2018 Toscana;
3. Domanda telematica *Espressione Preferenze Sede* Prof.ssa De Lucia Cecilia 22.08.20;
4. Copia certificazione accertamento handicap art.3 comma 3 L. 104/1992 De Lucia Centro Medico Legale Inps di Arezzo;
5. Assegnazione Ruoli G.M. I° e II° grado Provincia di Arezzo;
6. Copia pec 25.08.20 De Lucia USP AR - DRTO;
7. Copia pec con reclamo 27.08.20 De Lucia USPAR - DRTO;
8. Copia mail MIUR De Lucia immissione in ruolo conferma assegnazione sede;
9. Copia mail MIUR De Lucia assunzione a tempo indeterminato IS G. Giovagnoli San Sepolcro (AR);
10. Copia doc. identità De Lucia Cecilia.

Si chiede che il Giudice adito Voglia ordinare ai sensi dell'art.210 e 421 c.p.c. l'acquisizione di tutta la documentazione afferente i docenti risultati assegnatari delle sedi oggetto di preferenza della ricorrente, riservandosi ogni ulteriore mezzo istruttorio all'esito della costituzione avversaria.

Si dichiara ai fini fiscali, che la presente controversia è di valore indeterminabile e che il contributo unificato è pari a € 259,00.

Con ossequio.

Firenze/Arezzo, 13 settembre 2020.

Avv. Elena Mugnai



N. 728/2020 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

Giudice del lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE

Il giudice Giorgio Rispoli,

visti gli atti della causa n. r.g. **728/2020**, pendente

tra

CECILIA DE LUCIA

RICORRENTE

e

MIUR

RESISTENTE

letto il ricorso depositato da CECILIA DE LUCIA;

ritenuto di dover instaurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 669 *sexies* comma I c.p.c.

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **30/09/2020**, ore 11:00 assegnando a parte ricorrente termine sino a 10 giorni prima per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente.

Arezzo, 15 settembre 2020

Il giudice
Giorgio Rispoli



N. 728/2020 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

Giudice del lavoro

DECRETO

Il giudice Giorgio Rispoli,

AUTORIZZA

parte ricorrente alla notifica del ricorso anche in modalità telematiche, come richiesto nel proprio atto introduttivo.

Si comunichi.

Arezzo, 15 settembre 2020

Il giudice
Giorgio Rispoli



La sottoscritta Cecilia De Lucia nata a Figline Valdarno (FI) il 23.07.1962 delega l'Avv. Elena Mugnai del Foro di Firenze, a rappresentarla e difenderla in ogni grado del presente giudizio, nei riguardi del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca avanti al Tribunale di Arezzo Sezione Lavoro per l'impugnazione della graduatoria di ruolo provinciale relativa all'anno scolastico 2020-2021, con ogni ulteriore conseguente provvedimento a tutela dei suoi diritti, nonché in tutti gli atti inerenti, conseguenti e successivi, compreso il giudizio di opposizione, di appello, di riassunzione, di revocazione, di convalida, di dichiarazione di fallimento e relativo giudizio di gravame, di insinuazione al passivo del fallimento, di opposizione dello stato passivo, di correzione nonché il processo di esecuzione (proponendo, altresì istanza di vendita o assegnazione di beni pignorati, di pignoramento presso terzi, istanza di intervento in procedura esecutiva), conferendogli ogni e più ampia facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, ricevere quietanze, rinunciare agli atti ed al giudizio, proporre querela di falso, chiamare in causa terzi, deferire giuramento decisorio, nominare per conto proprio procuratori domiciliatari, consulenti di parte, arbitri, di farsi sostituire con promessa di rato e valido. Si dichiara di aver ricevuto informazioni ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.Lgs n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiara di aver ricevuto informativa circa l'utilizzazione dei dati personali ai sensi dell'art.13 D.Lgs 197/2003 e si consente al loro utilizzo nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato.

Dichiara di eleggere domicilio presso lo Studio dell'avv. Elena Mugnai in Firenze, Via Agnolo Poliziano, 17

Firenze, 11 settembre 2020


De Lucia Cecilia

E' autentica

Avv. Elena Mugnai

